

Prot. 47PN/fc

Roma 19 Novembre 2019

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento
direttiverifiuti@minambiente.it

Oggetto: Osservazioni CIA Agricoltori Italiani ai testi inviati dal GdL sulla gestione dei rifiuti organici.

In merito ai documenti inviati da codesta Direzione generale, sul recepimento delle nuove direttive del cd. "pacchetto rifiuti", Gruppo di lavoro sui rifiuti organici, la CIA – Agricoltori Italiani esprime le seguenti osservazioni, che riguardano in particolare la coerenza tra la normativa sui rifiuti e le normative sui fertilizzanti (Reg. 2019/1009 e D.Lgs. 75/2010) e sull'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione della acque reflue.

In particolare:

- Nell'allegato Z, per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti organici, al punto 1 Compost si fa riferimento - nelle more della revisione del D.Lgs. 75/2010 – a determinati requisiti specificamente individuati. Viceversa, al punto 3 Digestato, si fa riferimento ai requisiti individuati nel nuovo regolamento europeo sui fertilizzanti, il 2019/1009, all'allegato II alla categoria CMC5 "Digestato diverso da quello di colture fresche".
Si propone di fare riferimento, anche per il Compost, ai requisiti richiesti alla categoria corrispondente del regolamento 2019/1009, cioè all'allegato II alla categoria CMC3 "Compost".
Questo ai fini di una maggiore coerenza – per il compost e il digestato, cioè due categorie di prodotti utilizzati come fertilizzanti / ammendanti / substrati di coltivazione – tra la normativa sui rifiuti e quella sui fertilizzanti.
- Nell'allegato Z, tra gli ammendanti citati non appare "l'ammendante compostato con fanghi", contemplato dal D.Lgs. 75/2010, mentre sono citati "l'ammendante compostato verde" e "l'ammendante compostato misto"; allo stesso modo non sono contemplati come materiali in entrata quei determinati fanghi di depurazione che, per le loro caratteristiche di non pericolosità ed anzi positive dal punto di vista della fertilizzazione dei terreni, vengono ammessi all'utilizzo in agricoltura

nella normativa in essere sui fanghi di depurazione, ma in maniera più dettagliata nella bozza di nuova normativa in itinere sui fanghi di depurazione, nonché dal D.Lgs. 75/2010 come costituenti dell'ammendante compostato con fanghi".

Si ritiene utile continuare a consentire l'utilizzo di fanghi di depurazione – ovviamente opportunamente selezionati qualitativamente nell'ambito della specifica normativa di settore – come materiali in entrata, nei limiti imposti dal D.Lgs. 75/2010, nella produzione degli specifici ammendanti compostati, anche come alternativa all'utilizzo diretto in agricoltura.

Siamo a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento sulle tematiche evidenziate.

Cordiali saluti.

p. il Dipartimento
Pietro Nicolai

